



COMUNE DI MONTEMARZINO
Provincia di Alessandria

Approvato con delibera n. 12 del 21.05.2025

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Art. 1 (Oggetto, finalità e definizioni principali)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte dell'Amministrazione di forme di sostegno economiche a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative coinvolgenti soggetti diversi della comunità locale.
3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della L. n. 241/1990.
4. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "forme di sostegno economico" o "sostegni economici", i contributi e le sovvenzioni assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione;
 - b) per "soggetti beneficiari", i cittadini, le associazioni o gli organismi di aggregazione destinatari delle forme di sostegno economico.

Art. 2 (Riferimenti generali - Ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della Legge n. 241/1990 e dall'art. 7, comma 1 della Legge n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

Art. 3 (Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico ed individuazione dei soggetti beneficiari)

1. L'Amministrazione individua periodicamente gli ambiti di attività nei quali ritiene possano essere coinvolti, nello sviluppo delle funzioni amministrative, i cittadini o loro forme aggregative (associazioni, comitati, organismi diversamente denominati) e rispetto ai quali possano essere realizzate forme di investimento di risorse economiche significative per l'attuazione del principio di sussidiarietà.

2. L'Amministrazione concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza / affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione del principio di sussidiarietà.
3. La valutazione delle proposte/ricieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione.
4. Salva diversa valutazione da parte della Giunta Comunale ai sensi del comma 1, possono essere concessi dal Comune, stante la sicura corrispondenza agli obiettivi generali degli Enti territoriali, contributi per le seguenti attività:
 - Incentivazione pratica sportiva tra i giovani;
 - Valorizzazione del tessuto economico e sociale;
 - Sicurezza, protezione civile e dell'ambiente;
 - Arricchimento culturale con particolare interesse locale;
 - Mantenimento dei valori storici e tradizionali;
 - Sostegno umanitario in caso di calamità;
 - Promozione e prevenzione sociale e assistenziale;
5. Sono invece escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le forme di contribuzione che, per legge, o con altre fonti regolamentari o di pianificazione generale sono specificatamente regolate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni.

Art. 4 (Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico)

1. L'Amministrazione può periodicamente sollecitare, in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 3, la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso.
2. L'Amministrazione comunale può intervenire per sostenere le attività e le iniziative di cui al presente regolamento mediante le seguenti forme:
 - a) concessione di contributi economici in misura predeterminata e correlata al perseguimento di finalità di rilevanza pubblica od interessi generali come indicato ai commi 1 e 2 dell'art. 3;
 - b) prestito di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati;
 - c) concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;
 - d) concessione del patrocinio nel caso che l'iniziativa risponda a finalità pubbliche, di interesse generale e coerenti con le disposizioni statutarie.

Art. 5 (Tipologie e condizioni)

1. I contributi economici di cui all'articolo 4, comma 2 lettera a) possono essere concessi per le seguenti finalità:
 - a) per attività di carattere continuativo (contributi annuali od ordinari di funzionamento);
 - b) per singole iniziative, eventi, interventi o progetti (contributi *una tantum* o straordinari).
2. I contributi di cui al precedente comma sono erogati con le modalità e nei termini stabiliti dalla Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 6 e ss. se trattasi di contributi annuali per

attività continuativa e nel rispetto dei presupposti di cui al comma 2 dell'art. 3, ovvero delle disposizioni di cui al successivo articolo 14 e ss., se trattasi di contributi per singole iniziative, eventi, interventi o progetti.

Art. 6 (Erogazione dei contributi annuali od ordinari)

1. I servizi comunali competenti, accertata la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità del contributo ai sensi del vigente regolamento, provvedono alla liquidazione dei contributi, che avviene con determinazione del Responsabile del Settore competente, entro i limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta.
2. L'erogazione del contributo assegnato non può mai prescindere dall'attestazione e dal controllo della rispondenza dell'attività effettivamente realizzata a quella programmata, nonché dalla verifica dei rendiconti ovvero dei bilanci finali.

ART. 7 (Riduzione del contributo)

1. La concessione del contributo comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di destinare il medesimo alle finalità delle attività o alla singola iniziativa ammesse a contributo.
2. Il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto ovvero richiesta la sua restituzione parziale, qualora:
 - venga accertata una diminuzione della spesa ammessa in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, intervento o attività oggetto della domanda;
 - la presenza di una contribuzione anche da parte di altri enti o soggetti;
 - l'esercizio di attività non coerenti con interventi, progetti e programmi dell'Amministrazione nel caso di contributo per attività di carattere continuativo (contributi annuali od ordinari) ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a);
3. La rideterminazione del contributo viene disposta con atto del responsabile del settore a seguito di deliberazione di Giunta Comunale.
4. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Art. 8

(Criteri per la concessione di forme di sostegno economico annuale od ordinario) 1. La Giunta, tenuto conto delle disponibilità finanziarie di bilancio e sulla base delle linee di indirizzo contenute nei documenti programmatici dell'ente, dispone l'ammissione al contributo nonché i criteri per la sua erogazione, individuando il settore competente della relativa istruttoria.

2. I criteri stabiliti per l'erogazione dei contributi a titolo esemplificativo possono riguardare:
 - a) valore e rilevanza sociale delle finalità statutarie;
 - b) pertinenza e coerenza con le finalità, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
 - c) caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale ed alla loro convergenza rispetto agli interessi generali e diffusi nella comunità locale;

- d) rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché quantità delle iniziative realizzate;
- e) quantità e qualità delle iniziative programmate nonché loro costo presunto;
- f) tipo dell'attività svolta tenuto conto anche del numero di persone coinvolte;
- g) organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
- h) periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale;
- i) rilevanza economica in relazione al grado di autofinanziamento e all'entità di eventuali finanziamenti o contributi di provenienza pubblica e/o privata;
- j) gratuità o meno delle attività programmate;
- k) criterio preferenziale per le Associazioni è l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. In aggiunta ai criteri indicati al comma 2, la Giunta può prevedere ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 9 (Soggetti ammessi)

1. I contributi annuali possono essere concessi a favore:
 - delle associazioni ed organizzazioni di volontariato con particolare riferimento a quelle aventi sede nel territorio comunale od operanti nel medesimo;
 - di enti pubblici o privati, istituzioni od altri soggetti a fronte di attività ed iniziative prive di lucro.
 2. I soggetti beneficiari di contributi *una tantum* o straordinari per singole iniziative od opere non possono includere queste nella richiesta di contributo annuale.
 3. I contributi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa, bensì saranno sempre oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione comunale secondo i criteri sopra indicati.
- Debbono, altresì, non concorrere alla formazione di accantonamento per attività future.

ART. 10 (Domande)

1. Le domande di contributo annuale devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono contenere la seguente documentazione:
 - denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale;

- programma delle iniziative che si intendono svolgere. Il programma deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico sia operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire;
 - bilancio preventivo dell'anno finanziario corrente, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa;
2. L'Amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi dell'art. 8, comma 1 del presente regolamento
3. Qualora le proposte presentino profili analoghi o punteggi identici, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di persone interessate e di durata dell'iniziativa.

Art. 11

(Formalizzazione della concessione del sostegno economico annuale od ordinario)

1. L'Amministrazione formalizza la concessione delle forme di sostegno economico ai soggetti interessati con specifico provvedimento, nel quale sono individuati:
- a) il soggetto destinatario;
 - b) l'ammontare del sostegno economico, che non potrà comunque superare complessivamente l'importo di € 3.000,00 annui;
 - c) l'attività svolta dal soggetto per la quale è previsto il sostegno economico;
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adeguatamente motivato, anche per relazione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, con riferimento alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a concedere la forma di sostegno economico.

Art. 12 (Contributi *una tantum* o straordinari per specifiche iniziative)

1. I contributi *una tantum* o straordinari possono essere concessi per favorire la realizzazione da parte di associazioni ed enti pubblici e privati di iniziative od attività singole, le quali siano caratterizzata dalle finalità di interesse pubblico.
2. L'iniziativa od attività singola può essere svolta in collaborazione con il Comune per integrare o completare analoghi interventi, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.
3. Tale tipologia di contributo può riferirsi altresì ad attività per le quali la Giunta comunale deliberi di aderire a progetti (regionali, nazionali, europei) che prevedano per la loro realizzazione il trasferimento al Comune di finanziamenti dedicati. In tali casi le modalità di assegnazione, qualora diversamente disciplinate rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, verranno indicate negli atti amministrativi relativi ai progetti o al recepimento dei finanziamenti ricevuti.
4. I soggetti beneficiari di contributi annuali non possono richiedere contributi ad hoc per singole iniziative od attività comprese nei programmi già finanziati con i suddetti contributi annuali.

Art. 13

(Domande di contributo *una tantum* o straordinari per specifiche iniziative) 1. Le domande di contributo *una tantum* per singole iniziative od attività devono essere presentate a preventivo, prima dell'effettuazione dell'iniziativa o della realizzazione dell'attività, e comunque entro 30 giorni antecedenti l'iniziativa.

2. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, anche a consuntivo dell'iniziativa od attività.

Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono contenere la seguente documentazione:

- a) denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) relazione dettagliata sull'iniziativa o singola attività che si intende realizzare nella quale devono essere indicati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire, riconducibili alle finalità indicate nel presente Regolamento nonché i soggetti interessati o beneficiari;
- c) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
- d) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori (es. canoni di locazione, canoni concessori o canoni per l'utilizzo di beni comunali);
- e) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici o soggetti privati per l'organizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo;
- f) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- g) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per l'iniziativa ammessa a contributo e a presentare il dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese relative alla medesima iniziativa.

Art. 14 (Procedimento e criteri per la concessione del contributo *una tantum* o straordinari per iniziative specifiche)

1. In relazione alle richieste di contributo *una tantum* la Giunta Comunale si pronuncerà determinando l'entità del contributo e tenendo conto delle risorse disponibili e stanziati nel bilancio comunale.

2. Il contributo verrà determinato sulla base dei seguenti criteri:

- significativa rilevanza della singola iniziativa proposta rispetto agli interessi generali dell'Amministrazione comunale e sua natura integrativa e sussidiaria rispetto alle finalità dell'Amministrazione;
- specificità della singola iniziativa nel contesto sociale e territoriale per estensione e qualità degli interessi generali perseguiti nei settori d'intervento di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
- caratteristica di originalità e innovatività dell'iniziativa proposta;

- significativa e consolidata attività nel tessuto sociale (numero edizione o anno di realizzazione di iniziativa analoga);
 - organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
 - numero dei soggetti aderenti all'iniziativa;
 - spese preventivate per la realizzazione dell'evento.
3. Tenuto conto delle disponibilità finanziarie di bilancio, l'ammontare del contributo non può superare l'80% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o iniziativa ammessa a finanziamento, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo e comunque nel limite del 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite, qualora inferiore. Il contributo massimo erogabile è pari ad € 1.000,00.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 3, la Giunta Comunale può stabilire di concedere un contributo superiore premiando iniziative di particolare rilevanza regionale e nazionale.

ART. 15 (Rendicontazione ed erogazione dei contributi *una tantum* per iniziative specifiche)

1. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare al Comune, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:
 - a) sintetica relazione illustrativa sull'iniziativa od attività ammessa a contributo;
 - b) dettagliato consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'iniziativa od attività oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
 - c) fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
 - d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da soggetti terzi e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati.
2. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e bonifici bancari corredati da autodichiarazioni esplicative della spesa effettuata.
3. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo e devono documentare una spesa sostenuta per l'attività ammessa al contributo non inferiore all'ammontare del contributo stesso.
4. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale ed allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo.
5. Ai fini della liquidazione di contributi straordinari la documentazione di cui al presente articolo a pena di decadenza va prodotta entro il termine di 60 giorni dal termine dell'attività e/o manifestazione finanziata.

Art. 16 (Acconti)

1. La Giunta comunale, con deliberazione di concessione del contributo, può disporre, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire l'avvio e la realizzazione dell'iniziativa od opera, la corresponsione di uno o più acconti, per un importo complessivo di norma non superiore al cinquanta per cento del contributo concesso.

2. Il saldo del contributo concesso è liquidato solo su presentazione di idonea rendicontazione dell'iniziativa redatta secondo le disposizioni di cui all'art. 15.
3. La mancata presentazione di tale documentazione comporta la decadenza del contributo assegnato e l'eventuale recupero della somma erogata in acconto.

Art. 17 (Utilizzo dei locali comunali)

1. Le manifestazioni, le iniziative e i progetti, da svolgersi nei locali specificamente individuati dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali avverrà nel rispetto alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte per legge in materia di sicurezza.
3. L'assegnazione di locali comunali è un beneficio, pertanto l'Amministrazione ne terrà conto in fase di valutazione delle erogazioni annuali.

Art. 18 (Concessione patrocinio non oneroso)

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale il Comune di MONTEMARZINO esprime la simbolica adesione e l'interesse dell'ente per un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.
2. Tutte le iniziative devono apportare un significativo contributo culturale o informativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità, dell'immagine e delle competenze del Comune di MONTEMARZINO. Il patrocinio può essere concesso anche a iniziative che non si svolgano nel territorio comunale purché siano di interesse per il Comune di MONTEMARZINO e concorrano a valorizzare la realtà economica, sociale e culturale del Comune e del suo territorio.
3. Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre lo stemma del Comune di MONTEMARZINO su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata e viene concesso dal Sindaco. La richiesta di concessione di patrocinio, eventualmente accompagnata da richiesta di beneficio o contributo, nonché dall'eventuale concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, è sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.
4. Le domande di concessione di patrocinio dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'attività, salvo per eventi non programmabili legati a situazioni imprevedibili.

Art. 19 (Effetti della concessione)

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano promozione delle iniziative patrocinate, che le stesse vengano realizzate con il patrocinio del Comune di MONTEMARZINO, attraverso l'apposizione dello stemma istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche dello stesso, accompagnato dalla dicitura "Con il patrocinio del Comune di MONTEMARZINO".
2. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e, pertanto, non comporta l'assunzione di spese a carico del Comune di MONTEMARZINO.

Art. 20 (Albo)

1. Il Comune potrà istituire l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. Sull'albo andranno riportate le seguenti informazioni:
 - nominativo del beneficiario e indirizzo;
 - quantificazione delle provvidenze;
 - estremi dell'atto di concessione;
 - disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 21 (Norme e Regolamenti abrogati)

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le norme regolamentari e le disposizioni con esso contrastanti e/o incompatibili.

Art. 22 (Rinvio dinamico)

1. Per tutto quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti, si fa riferimento alla normativa vigente.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.

Art. 23 (Tutela dei dati personali)

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.